

ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLE E DIRITTI
in caso di diffusione si applica l'art. 52 D.L. n. 128/03



R.G.N. 22723/2011

Cron. 17139

Rep.

Ud. 3/5/2012

17189/12

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- dott. Salvatore DI PALMA Presidente
- dott. Maria Cristina GIANCOLA Consigliere
- dott. Pietro CAMPANILE Consigliere
- dott. Carlo DE CHIARA Consigliere
- dott. Guido MERCOLINO rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

G [] L [], elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza di Priscilla n. 4, presso l'avv. STEFANO COEN, unitamente all'avv. ENZO VOLLI del foro di Trieste, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale a margine del ricorso

contro

Z [] E []

RICORRENTE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

INTIMATA

avverso il decreto della Corte di Appello di Brescia depositato il 17 febbraio 2011, n. 251/30 R.G. -

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 3 maggio 2012 dal Consigliere dott. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

704
2012



dott. Libertino Alberto RUSSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. — Con decreto del 17 febbraio 2011, la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato i reclami proposti da L [] G [] ed E [] a Z [] avverso il decreto emesso il 20 luglio 2010, con cui il Tribunale per i minorenni di Brescia aveva disposto l'affidamento condiviso del figlio naturale M [] G [] ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, disciplinando il diritto di visita del padre e ponendo a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere un assegno mensile di Euro 250,00, a titolo di contributo per il mantenimento del minore, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche e scolastiche.

1.1. — A fondamento della decisione, la Corte ha ritenuto che l'importo dell'assegno posto a carico del G [] fosse adeguato ai parametri di riferimento per la determinazione del contributo al mantenimento dei figli minori, costituiti non solo dalla capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno dei genitori, il cui apprezzamento implica anche una valorizzazione delle potenzialità reddituali, indipendentemente dalla situazione contingente, ma anche dalla valutazione complessiva delle somme necessarie per la vita e la crescita del bambino.

La Corte ha ritenuto altresì corretta la disciplina delle modalità di permanenza del figlio presso il padre, in quanto idonea ad assicurare che la relazione con il genitore potesse svilupparsi gradualmente e nel rispetto delle esigenze del minore, in considerazione della tenera età di quest'ultimo, della scarsa conoscenza reciproca e della lontananza dei rispettivi luoghi di residenza.

2. — Avverso la predetta sentenza il G [] propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi. La Z [] non ha svolto attività difensiva.



MOTIVI DELLA DECISIONE

1. — Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 Cost. e degli artt. 112, 135 e 737 cod. proc. civ., nonché l'insufficienza della motivazione del decreto impugnato, nella parte riguardante la determinazione del contributo dovuto per il mantenimento del minore, sostenendo che l'assegno posto a suo carico, oltre a risultare oggettivamente insostenibile, in considerazione delle sue precarie condizioni economiche, è stato liquidato con motivazione meramente apparente, in quanto fondata su mere affermazioni di principio, svincolate dal contesto fattuale e dalla documentazione prodotta.

1.1. — Il motivo è infondato.

Ai fini della liquidazione dell'assegno di mantenimento dovuto dal ricorrente, la Corte d'Appello si è correttamente attenuta al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la commisurazione di tale contributo non è legata esclusivamente alla quantificazione delle sostanze e del reddito del genitore non convivente, ma anche alla considerazione del minimo essenziale per la vita e la crescita del figlio, da valutarsi in relazione alla sua età e alle condizioni socio-economiche del nucleo familiare (cfr. Cass., Sez. I, 19 marzo 2002, n. 3974; 8 novembre 1997, n. 11025). Il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ai sensi dell'art. 147 cod. civ., obbliga infatti i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario e sociale, nonché all'assistenza morale e materiale ed all'opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione. Tali esigenze costituiscono oggetto di specifica sottolineatura ad opera del quarto comma dell'art. 155 cod. civ. (nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge 8



febbraio 2006, n. 54, applicabile anche nei procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, di detta legge), il quale, nel disporre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, precisa inoltre che, a tal fine, occorre tener conto delle «risorse economiche» di entrambi i genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi, in tal modo ricollegandosi al dettato dell'art. 148, primo comma, che impone di far riferimento, nella quantificazione dell'obbligo contributivo, non solo alle rispettive sostanze, ma anche alla rispettiva capacità di lavoro professionale o casalingo (cfr. Cass., Sez. 1, 6 novembre 2009, n. 23630; 22 marzo 2005, N. 6197). Quest'ultimo elemento implica, in particolare, una valutazione complessiva delle risorse reddituali del genitore, non circoscritta agli introiti attuali, ma estesa a quelli che egli è in grado di procurarsi impiegando interamente le sue energie lavorative, al fine di assicurare la soddisfazione delle esigenze del figlio, in misura adeguata al pregresso tenore di vita della famiglia e comunque non inferiore a quella imposta dai bisogni primari del minore.

Non merita pertanto censura il decreto impugnato, nella parte in cui, pur dando atto delle condizioni economiche del ricorrente, ha valorizzato le sue potenzialità reddituali, reputate evidentemente superiori a quelle poste a frutto nella situazione contingente, ritenendo che l'assegno mensile posto a carico del G per il mantenimento del figlio costituisse il minimo indispensabile per assicurare il soddisfacimento delle necessità connesse alla vita ed alla crescita di quest'ultimo, e conferendo dunque prevalente rilievo alle stesse. Talc *iter* argomentativo non appare in alcun modo scalfito dalle critiche del ricorrente, il quale si limita ad insistere sull'esiguità delle proprie attuali entrate, sostanzialmente prospettando,

J



quale unica soluzione, la riduzione dell'assegno ad un importo meramente simbolico, la cui liquidazione, riversando sull'altro genitore l'obbligo di provvedere in via esclusiva al mantenimento del figlio, si porrebbe in contrasto con il principio della comune contribuzione sancito dall'art. 147 cod. civ.

2. — È parimenti infondato il secondo motivo, con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., nonché l'omessa motivazione in ordine alla domanda, da lui proposta, di ripartizione degli oneri relativi agli spostamenti tra il suo luogo di residenza e quello del figlio, ai fini dell'esercizio del diritto di visita, sostenendo che la prassi, l'equità ed i principi del giusto processo avrebbero imposto un equo sacrificio da parte di entrambi i genitori, per garantire al minore, nei limiti del possibile, un sereno contesto di crescita.

2.1. — Premesso che la deduzione del vizio di omessa pronuncia si pone in contraddizione con la contestuale denuncia del vizio di omessa motivazione, in quanto il primo, che si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto, da farsi valere a norma dell'art. 360 n. 4 cod. proc. civ., mentre il secondo, deducibile ai sensi dell'art. 360 n. 5, presuppone che il giudice di merito abbia esaminato la questione, risolvendola in modo non corretto dal punto di vista logico-giuridico (cfr. Cass., Sez. III, 17 luglio 2007, n. 15882; Cass., Sez. I, 24 febbraio 2006, n. 4201), si osserva che nella specie la Corte d'Appello ha preso espressamente in considerazione le censure sollevate dal ricorrente in ordine alla disciplina del diritto di visita stabilita in primo grado, disattendendole in base ad una valutazione delle esigenze connesse alla tenera età del figlio, alla sua scarsa conoscenza del padre, alla lontananza dei rispettivi luoghi di residenza ed all'opportunità di un recupero graduale del rapporto genitoriale.

0



Il ricorrente insiste nella propria tesi difensiva, ribadendo argomentazioni già svolte nel giudizio di merito ed invocando esigenze di equità, la cui generica prospettiva rivela l'intento di sollecitare, attraverso l'apparente deduzione dei predetti vizi, una rivisitazione dell'apprezzamento compiuto nel decreto impugnato, non consentito a questa Corte, alla quale non è conferito il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva il compito d'individuare le fonti del proprio convincimento e, a tale scopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, nonché scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare i fatti in discussione (cfr. *ex plurimis*, Cass., Sez. lav., 18 marzo 2011, n. 6288; 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17477).

3. — Il ricorso va pertanto rigettato, senza che occorra provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo al mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 3 maggio 2012, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile

L'Estensore

Giulio Marchi



Il Presidente

Antonio Cassano
Il Funzionario Constituzionale
Antonio CASANO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi - 9 OTT. 2012

Il Funzionario Giudiziario
Antonio CASANO

Antonio Cassano